



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di lunedì 4 Ottobre 2021

EDITORIALI

Oggi la 55esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Credito sanificazione 2021: al via la comunicazione all'Agenzia delle Entrate

di Debora Reverberi

IMPOSTE SUL REDDITO

Il cambiamento di zona sismica attrae il bonus

di Leonardo Pietrobon

DIRITTO SOCIETARIO

Voto "determinante" dell'amministratore nelle decisioni del CdA

di Fabio Landuzzi

IMPOSTE INDIRETTE

L'origine non preferenziale delle merci in Dogana ai fini daziari

di Gabriele Damascelli

PODCASTING

Podcast aziendale: tips utili per crearne uno di successo

di Ester Memeo - Podcast Producer

EDITORIALI

Oggi la 55esima puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Alle ore 9 il consueto appuntamento con ***Euroconference In Diretta***, giunta alla sua **55esima puntata**: molti gli argomenti che verranno trattati ques'oggi.

Nella **sessione di aggiornamento** daremo innanzitutto conto del **decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre**, con il quale sono state fornite le **specifiche tecniche** della **nuova disciplina sulla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**.

Passeremo quindi all'esame della **prassi dell'Agenzia delle Entrate**: nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **1 risoluzione e 26 risposte ad istanze di interpello**.

Fra le risposte in materia di **agevolazioni edilizie**, interessante la [n. 628 del 28 settembre](#) che si occupa di **bonus facciate**.

Il caso è quello di una **fondazione**, che, in qualità di **condòmino**, intende **farsi carico di tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni** che possono beneficiare del **bonus facciate**.

Esamineremo quindi la [risposta n. 650 del 1° ottobre](#) relativa all'applicazione delle **agevolazioni per l'acquisto della prima casa**, in termini di **esenzione dalle imposte indirette**, introdotta dal **decreto Sostegni-bis** a beneficio dei **soggetti di età inferiore a 36 anni con Isee non superiore a 40.000 €**.

La problematica posta nell'istanza verte sull'applicabilità dell'esenzione anche alle somme corrisposte a titolo di caparra e acconto nell'ambito del **contratto preliminare**.

Da evidenziare anche la [risposta n. 651 dello stesso giorno](#), che affronta il caso del mantenimento o della decadenza dell'**agevolazione prima casa** in relazione alla **cessione infraquinquennale dell'immobile** nell'ambito di una **separazione consensuale**.

Per quanto riguarda la **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, analizzeremo l'[ordinanza n. 26515 del 30 settembre](#), che affronta la problematica della **legittimità della detrazione dell'Iva in relazione ad un'operazione considerata inesistente** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si occuperà delle regole che governano il **versamento tardivo** del **diritto camerale**. Regole specifiche, infatti, sono previste dal **D.M. 27.01.2005**, non solo con riferimento ai **termini** entro i quali si rende necessario regolarizzare la posizione, ma anche per quanto riguarda la **misura delle sanzioni** da versare in misura ridotta.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** descriverà le caratteristiche del **credito d'imposta sanificazione e acquisto DPI 2021** ([articolo 32, D.L. 73/2021](#)), in relazione al quale si apre oggi la finestra temporale di invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione a cui è subordinata la fruizione dell'agevolazione.

La parola passerà quindi a **Vittoria Piscitelli** di **Golden Group**, che nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata**, affronterà il tema degli **aiuti di Stato alle imprese**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà della **liquidazione delle società estere** le cui **partecipazioni risultano detenute da persone fisiche residenti**, per le quali continua ad applicarsi la **norma transitoria contenuta nell'[articolo 1 comma 1006 della L. 205/2017](#)**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte nell'area dedicata a **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI **EUROCONFERENCE IN DIRETTA**

La fruizione di **Euroconference In Diretta** avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di **Euroconference** (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di

visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Credito sanificazione 2021: al via la comunicazione all'Agenzia delle Entrate

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Si apre oggi, 4 ottobre, con estensione fino al 4 novembre la finestra temporale per l'invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'ammontare delle spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute, ammissibili all'omonimo credito d'imposta introdotto dall'[articolo 32 D.L. 73/2021](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis).

La comunicazione, le cui modalità e termini di invio sono definiti con **provvedimento del Direttore delle Entrate n. 191910 del 15.07.2021**, è **adempimento a cui è subordinata la fruizione del credito d'imposta**, in quanto necessario ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma istitutiva in 200 milioni di euro.

L'edizione 2021 del credito d'imposta sanificazione presenta **alcune analogie con il credito ex articolo 125 D.L. 34/2020** (c.d. Decreto Rilancio) che inducono a ritenere applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti sulla previgente normativa contenuti nella [circolare AdE 20/E/2020](#).

Il credito spetta nella **misura del 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**, nel rispetto del duplice limite:

- **euro 60.000 di credito per beneficiario;**
- **200 milioni di euro di spesa complessiva.**

L'ammontare del 30% delle spese sostenute è dunque un **importo teorico da riparametrare alla percentuale massima di credito fruibile**, che verrà determinata dall'Agenzia delle entrate in ragione dei crediti validamente comunicati rispetto al limite di spesa complessivo e **resa nota con apposito provvedimento entro il 12.11.2021**.

Sotto il profilo soggettivo la platea dei beneficiari è molto ampia: il credito spetta a esercenti

attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti e **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** “*munite di codice identificativo regionale* ovvero, in mancanza, *identificate mediante autocertificazione* in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast”, requisito quest'ultimo modificato in sede di conversione in Legge del Decreto Sostegni-bis.

L'ambito oggettivo si caratterizza per il debutto, fra le voci di costo ammissibili, delle **spese di somministrazione di tamponi Covid-19 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali** esercitate dai soggetti beneficiari.

Fra le spese ammissibili è possibile individuare le seguenti categorie:

- **le spese di sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e **degli strumenti** utilizzati nell'ambito di tali attività;
- **le spese di somministrazione di tamponi** suddette;
- **le spese per l'acquisto di DPI**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- **le spese di acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
- **le spese di acquisto di dispositivi di sicurezza** quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, **incluse le eventuali spese di installazione**;
- **le spese di acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi **incluse le eventuali spese di installazione**

Sotto il profilo temporale le spese devono essere state “**sostenute**” nel trimestre giugno-luglio-agosto 2021 e andranno pertanto individuate coi seguenti criteri di imputazione:

- **criterio di competenza** per i soggetti in contabilità ordinaria;
- **criterio di cassa** per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;
- **rilevanza della data di registrazione del documento contabile** per le imprese minori che abbiano optato per l'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#).

Per quanto concerne la fruizione del credito d'imposta l'[articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021](#) prevede esclusivamente **due modalità di utilizzo diretto**:

- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
- **in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate** che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.

Ipotizzando dunque che **la percentuale di fruizione venga resa nota con provvedimento delle Entrate pubblicato venerdì 12.11.2021**, la compensazione sarà possibile a partire da lunedì

15.11.2021 mediante utilizzo del codice tributo da istituirsì *ad hoc*.

Resta ad oggi preclusa la cessione del credito sanificazione 2021 a terzi, nulla prevedendo la norma istituiva.

Il credito d'imposta sanificazione 2021, per espressa previsione normativa dell'[articolo 32, comma 3, D.L. 73/2021](#), è **fiscalmente irrilevante e la compensazione non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#).

IMPOSTE SUL REDDITO

Il cambiamento di zona sismica attrae il bonus

di Leonardo Pietrobon

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Uno degli elementi sui quali poggia la detrazione, di cui all'[articolo 16 D.L. 63/2013](#), riguardante i **lavori antisismici** è rappresentata dalla **collocazione geografica dell'immobile** oggetto di intervento.

In particolare, in relazione all'ambito territoriale, la citata disposizione normativa **subordina la fruizione della detrazione**:

- **di cui al comma 1-bis**, alla condizione che l'immobile sia collocato in una **zona sisma 1 o 2** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
- **di cui al comma 1-ter**, alla condizione che l'immobile sia collocato in una **zona sismica 3** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
- **di cui al comma 1-septies**, alla condizione che l'immobile, oggetto di demolizione, ricostruzione e successivo acquisto, sia in una **zona sismica 1, 2 o 3** dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 rappresenta lo strumento con il quale il Legislatore, congiuntamente con il **D.Lgs. 112/1998**, ha fornito alle Regioni i **criteri generali attinenti alla classificazione sismica** del proprio territorio, nonché lo strumento per predisporre le **norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche**, utili alla verifica delle condizioni necessarie per l'accesso alle detrazioni sismiche.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, quale ulteriore riferimento normativo utile per la **verifica della spettanza delle detrazioni in commento**, rappresenta, invece, un **mero aggiornamento** delle linee guida individuate e

stabilite con la già citata **ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003** “*Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone*”. Tale precisazione è d'obbligo, in quanto, la citata ordinanza (**ordinanza n. 3519/2006**) **non individua in modo analitico i Comuni appartenenti alle differenti zone sismiche**, ma si limita ad individuare:

- attraverso l'allegato 1, **quattro zone generali** a cui è correlato un rischio sismico;
- i **criteri per l'individuazione delle medesime zone sismiche**;
- la **formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone** che le Regioni devono utilizzare per stilare l'elenco puntuale.

Stabilite queste doverose precisazioni è d'obbligo ricordare come [l'articolo 94 comma 2, lettera a\), D.Lgs. 112/1998](#) attribuisca alle Regioni le funzioni in materia di **individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone**.

Tale ulteriore precisazione non rappresenta una mera costatazione amministrativa, ma rappresenta un **elemento di fondamentale importanza**, in quanto l'individuazione dei Comuni come appartenenti a una delle differenti zone sismiche rappresenta una condizione “**variabile**”, subordinata alle modifiche normative, in termini di zonizzazione, delle differenti Regioni italiane.

Tale mutamento, a titolo esemplificativo si è realizzato nel corso dell'anno 2021 nella Regione Veneto, la quale con la delibera della **Giunta Regionale del Veneto n. 244 del 9 marzo 2021**, pubblicata nel BUR n. 38 del 16.03.2021, ha (ri)qualificato, a far data dal 16 maggio 2021 (ossia decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della delibera nel BUR), buona parte dei Comuni del territorio regionale, da zona sismica 4 a zona sismica 3, con conseguente **“ingresso” degli stessi tra i Comuni per i quali sussiste la condizione territoriale** per poter applicare [l'articolo 16 D.L. 63/2013](#) nella sua interezza.

Il mutamento in corso d'opera di una **zona sismica regionale**, ad esempio da zona sismica 4 a zona sismica 3, potrebbe, apparentemente, creare qualche **incertezza** in ordine alla possibilità di accedere alle detrazioni di cui al già citato [articolo 16 D.L. 63/2013](#), soprattutto in ordine:

- ai **lavori già iniziati su immobili collocati in una zona sismica inizialmente esclusa** dall'agevolazione e successivamente inserita, per effetto del cambiamento di classificazione regionale;
- alla **mancata presentazione dell'asseverazione sismica**, congiuntamente con la comunicazione di inizio lavori, di cui all'[articolo 3 D.M. 28.02.2017](#).

Su tale questione è intervenuta in più occasioni l'**Amministrazione finanziaria**, al fine di risolvere il dubbio applicativo.

In particolare, con la [risoluzione n. 38 del 3 luglio 2020](#) (in conformità al **parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno 2020** trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e

dei Trasporti, con nota del 24 giugno 2020) è stato chiarito che la detrazione di cui al citato **comma 1-septies** spetta agli **acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3**, oggetto di interventi le cui **procedure autorizzatorie** sono **iniziate dopo il 1° gennaio 2017** ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, **anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 D.M. 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo**.

In tale ipotesi, è stato comunque precisato che ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia **presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile** oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico (cfr. da ultimo la [circolare 19/E/2020](#)). Ciò **al fine di non precludere l'applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l'adempimento non fosse stato effettuato** in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione.

Ancora l'Agenzia delle entrate, con le [risposte alle istanze di interpello n. 481 del 15.07.2021 e 624 del 24.09.2021](#) ha ritenuto che **"il principio sopra enunciato possa applicarsi anche nel caso di specie atteso che l'adempimento non è stato effettuato in quanto alla data di inizio delle procedure autorizzatorie, il Comune di xxxx era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo del citato articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013. In altri termini, ai fini della detrazione di cui al citato articolo, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013, fermo restando il rispetto della condizione che gli immobili siano alienati dall'impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori, la predetta asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione"**.

DIRITTO SOCIETARIO

Voto “determinante” dell’amministratore nelle decisioni del CdA

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

L’IMPLEMENTAZIONE E IL MONITORAGGIO DI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI UN SISTEMA DI CONTROLLO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Massima 195** del Notariato di Milano riconosce come **legittima** la **clausola statutaria** in cui sia previsto che le **deliberazioni del consiglio di amministrazione** di una SpA o di una Srl siano validamente assunte solo se, oltre al *quorum* legale o statutario, ricorra anche il **voto favorevole** (o non ricorra il **voto contrario**), di **uno o più determinati amministratori** individuati in forza della **carica ricoperta**, della **provenienza** della loro nomina o secondo **altri criteri**.

Inoltre, è riconosciuta legittima anche la clausola statutaria che subordina la decisione del CdA al **voto favorevole di tutti gli amministratori** in carica.

Ai sensi dell'[articolo 2388, comma 2, cod. civ.](#), le deliberazioni del consiglio di amministrazione “*sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto*”; non ci sono perciò **limiti esplicativi** all’autonomia statutaria nella fissazione del **quorum deliberativo** del CdA, potendo questo essere **aumentato** come pure **diminuito**.

Un esempio di frequente clausola di **riduzione del quorum** si ha quando, in presenza di **parità di voti** favorevoli e contrari, si dispone che **prevalga il voto del Presidente del CdA**.

Di contro, l'**aumento del quorum**, osserva il Notariato di Milano, può andare in **due direzioni**:

1. la prima consiste nel chiedere un **numero di voti favorevoli più alto** (ad esempio, il 70% degli intervenuti);
2. la seconda consiste nell’attribuire un **voto determinante** ad un amministratore.

In questa seconda circostanza, diviene non più sufficiente la maggioranza dei voti favorevoli, bensì occorre che tra i voti favorevoli vi sia anche dell’amministratore a cui è stato attribuito il **“voto favorevole determinante”**.

Una diversa modalità può essere quella di prevedere invece il **“voto contrario determinante”**, così da fare in modo che la delibera assunta a maggioranza sia valida purché non consti il **voto**

contrario dell'amministratore individuato, il quale potrebbe anche essere semplicemente assente.

Il voto determinante può essere limitato a **determinati argomenti** particolarmente importanti e sensibili per alcuni soci, o condizionato al verificarsi di determinati presupposti.

Il voto determinante può essere attribuito a **qualsiasi amministratore**, purché lo statuto contenga un criterio che ne consenta **l'individuazione**.

Ad esempio, può essere **associato ad una particolare carica** (il Presidente, l'amministratore delegato, ecc.), come pure può essere riservato ad un amministratore per via della **provenienza della sua nomina** espressione di determinati soci.

Secondo il Notariato, **ogni criterio** può essere utilizzato ai fini di riservare il voto determinante in seno all'organo amministrativo, ed inoltre lo stesso può essere associato **anche a più amministratori**, e non solamente ad uno di essi.

Le ragioni che possono suggerire l'introduzione del voto determinante sono di norma relative alla presenza di **soci con interessi diversi**, e questa soluzione è utile per consentire di raggiungere un **buon equilibrio** nell'assetto organizzativo e nella *governance* societaria.

La Massima riconosce inoltre **la legittimità** della clausola che imponga anche **l'unanimità**, anche se l'ammissibilità della stessa in modo generalizzato per tutte le deliberazioni incontra **critiche in dottrina e giurisprudenza**.

Il documento si sofferma poi sulla situazione del Consiglio di amministrazione composto da **due amministratori**; è il tipico caso in cui il loro **voto favorevole è sempre determinante**, così che le delibere sono di fatto sempre assunte all'unanimità.

Tuttavia, è ovvio che quanto è maggiore il numero dei componenti del CdA tanto più l'aumento degli amministratori con voto determinante o l'introduzione di **clausole unanimistiche** rischia in concreto di provocare **gravi situazioni di stallo decisionale**, pericolose per l'esigenza di fluidità della gestione.

Le considerazioni sviluppate nella Massima valgono sia per le SpA che per le **Srl** in cui l'organo amministrativo ha assunto forma della **pluralità di amministratori** con poteri congiunti, oppure si è ricorso alla nomina di un CdA.

IMPOSTE INDIRETTE

L'origine non preferenziale delle merci in Dogana ai fini daziari

di Gabriele Damascelli

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST: COSA CAMBIA CON LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

All'atto dell'importazione in dogana di merce esportata verso il territorio doganale dell'UE, è necessario individuare correttamente i tre elementi fondamentali oggetto dell'accertamento, quali la **classificazione**, **l'origine** ed il **valore** delle merci in ingresso nel territorio unionale ai fini della determinazione della loro **daziabilità** in dogana.

Riguardo in particolare **l'origine**, il **Codice doganale dell'Unione** (v. articoli 59-68 del Regolamento 2013/952 – CDU entrato in vigore il 1° maggio 2016), analogamente al precedente Codice doganale Comunitario (articoli 22-27 del Regolamento 2913/92 – CDC) dal primo sostituito, **contiene i criteri di individuazione di tale elemento** (da tenere distinto rispetto al concetto di semplice “provenienza” della merce) **quale luogo ove la merce è stata o “si ritiene” essere stata prodotta**.

All'interno della “nozione” di origine ai fini doganali **occorre distinguere tra origine preferenziale** (articolo 64 del CDU), il cui *status* definisce quella merce prodotta in paesi o territori extra UE con i quali l'UE ha stipulato accordi di libero scambio o verso i quali ha adottato unilateralmente misure tariffarie preferenziali (ad esempio verso quei paesi in via di sviluppo con economie fragili), **ed origine non preferenziale** (articolo da 59 a 61 del CDU) o **origine geografica**, la cui individuazione è necessaria al fine dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure tariffarie, quali ad esempio i dazi antidumping e quelli compensativi su determinati prodotti, importati nell'UE e provenienti da determinati paesi o territori, o ancora per misure non tariffarie quali ad esempio, ove previsto, l'indicazione del c.d. made in etichettatura.

All'interno dell'origine non preferenziale, **fuori dall'ipotesi di beni “interamente” ottenuti in un solo territorio (articolo 60 par. 1 del CDU e articolo 31 del suo Regolamento delegato 2015/2446)**, estremamente problematica è l'individuazione del **luogo di produzione di beni alla cui produzione contribuiscono due o più paesi**, “risolta” dal CDU (articolo 60 par. 2) individuando l'origine nel paese in cui i beni hanno subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale** ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa

attrezzata a tale scopo, **che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.**

Per individuare tale luogo, posta la ricorrente difficoltà nella pratica quotidiana, **la Commissione UE è legittimata ad adottare atti delegati** che contengono norme per considerare una merce interamente ottenuta ed al fine di precisare, in presenza di una o più categorie concrete di merci alla cui produzione hanno contribuito più paesi, **quello tra tali paesi di cui dette merci devono essere considerate originarie**, posto il rispetto dei criteri enunciati all'articolo 60 del CDU e, di conseguenza, che il paese così individuato costituisca, segnatamente, **quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale delle merci in questione.**

Tale potere della Commissione di prendere tutte le misure necessarie per l'attuazione del CDU e di adottare atti di esecuzione (v. sentenza X C-661/15 punti 44 e 45 e C-372/06 punto 35) **per precisare il modo in cui i criteri astratti del codice devono essere interpretati e applicati in situazioni concrete** al fine di indicare quali tra le trasformazioni o lavorazioni sostanziali attribuisca l'origine non preferenziale della merce **è però soggetto a determinati limiti**, ribaditi da ultimo dalla Corte di giustizia ([C-209/20 del 20.5.2021](#), punti 34 e ss.).

Così **l'atto di esecuzione che la Commissione è autorizzata ad adottare deve essere giustificato** da obiettivi al fine di garantire la certezza del diritto e l'applicazione uniforme della normativa doganale dell'Unione (v. sentenze C-447/05 punti 36 e 39 e C-372/06 punti 45 e 48), deve essere motivato in modo da consentire ai giudici dell'UE di controllarne la legittimità o la validità (v. sentenza C-162/82 punti 20 e 21) ed **essere sempre guidato dal criterio discriminante costituito dall'“ultima trasformazione o lavorazione sostanziale” delle merci** (v. sentenze C-26/88 punto 15 e C-373/08 punto 38), riferito alla fase del processo di produzione nel corso del quale le merci acquisiscono la loro destinazione d'uso (v. C-372/06 punto 36) nonché proprietà e composizione specifiche assenti in precedenza (v. C-49/76, punto 6, quale *leading case* in materia e C-373/08 punto 46) e per le quali non sono previste modifiche qualitative importanti in futuro.

Sulla base di tali “elementi”, **la Corte UE è stata chiamata a pronunciarsi da ultimo (v. C-209/20)** sulla validità di un **regolamento di esecuzione** della Commissione che, al fine della corretta applicazione dei **dazi antidumping** previsti dall'UE in relazione alle importazioni di **pannelli fotovoltaici originari della Cina**, individuava l'origine dei moduli e dei pannelli solari (nello specifico provenienti dall'India) nel paese di origine delle celle solari che li componevano, considerando così che la trasformazione delle placchette di silicio in celle solari (prodotte in Cina ed assemblate in India) **costituisse la fase “decisiva” e “la più importante” del processo di produzione dei moduli e dei pannelli solari**, consentendo di ottenere prodotti configurati “in via definitiva” nella loro destinazione d'uso e dotati di “qualità specifiche” determinanti l'ultima trasformazione sostanziale.

La Corte UE ha concluso per la validità del regolamento della Commissione non riscontrando da parte di quest'ultima errori manifesti di valutazione, considerando che la trasformazione

delle placchette di silicio in celle solari rivestisse **un'importanza al contempo sostanziale e superiore ai miglioramenti apportati nella fase successiva del processo di produzione** nel quale le celle solari erano assemblate in seno a moduli o a pannelli solari.

Alla conformità al diritto unionale del regolamento della Commissione è **conseguita l'applicazione del dazio antidumping in Dogana sui pannelli solari** assemblati in India ma di fatto "originari" della Cina con un carico fiscale di gran lunga maggiore.

PODCASTING

Podcast aziendale: tips utili per crearne uno di successo

di Ester Memeo - Podcast Producer

Il mondo del podcasting sta entrando sempre più nella comunicazione aziendale sia per far conoscere il proprio brand al pubblico, che per creare e divulgare contenuti utili al proprio team interno. Se come impresa stai pensando di produrre un podcast aziendale in autonomia, l'obiettivo è sempre uno: farsi ascoltare. Come? Ecco alcuni consigli per renderlo più efficace.

Cattura l'attenzione entro i primi 30 secondi

Inizia gli episodi con dei take away, i punti chiave che tratterai nella puntata in modo da anticipare l'argomento e stuzzicare la curiosità. In questa fase, non dare troppo spazio ad annunci commerciali o call to action per l'ascoltatore. Rischieresti di far cadere l'interesse dell'utente con conseguente abbandono dell'ascolto. Piuttosto sposta queste informazioni nel corso dell'argomentazione o ricordale nel finale.

Costruisci una narrazione coerente

Struttura la puntata in modo che abbia dei momenti ben definiti che accompagnino l'utente nell'ascolto. Ad esempio un'intro, una sigla, un'argomentazione o un contributo audio esterno e una conclusione per fissare i punti. Scandisci questi momenti con un corredo sonoro che sia coerente in tutte le puntate.

Ottimizza i processi di produzione

Se il podcast coinvolge più funzioni aziendali, assicurati che ci sia una persona dedicata a gestire la raccolta dei contenuti, che verifichi la programmazione delle interviste e che curi tutti gli step di registrazione e post produzione. Se internamente mancano le competenze per gestire le fasi più tecniche che implicano l'uso di strumenti e attrezzature specifiche, ingaggia un produttore di podcast esperto che possa supportare la produzione.

Verifica la qualità audio

Anche l’”orecchio” vuole la sua parte e, in fatto di audio, se la qualità non è curata, l’ascoltatore se ne accorge. La scelta degli strumenti e l’uso corretto degli stessi possono fare una gran differenza tra un prodotto professionale e uno “fatto in casa”. Ci sono da gestire le tracce audio di tutti i partecipanti, editarle per rendere piacevoli all’ascolto, assemblarle con un sound adeguata. Piuttosto che rischiare di rifare il lavoro e perdere più tempo del dovuto, potresti decidere di affidati a un esperto che sappia indirizzarti sulle scelte ma anche intervenire laddove è necessario.

Prima di iniziare un progetto, potrebbe essere utile fare una **formazione specifica** in modo da sapere quali sono gli step per avviare un podcast aziendale e quali le competenze e gli strumenti necessari in tutte le fasi di produzione.

Creare un podcast richiede un mix di abilità che spaziano dalla progettazione, alla stesura dei contenuti, alle fasi più tecniche come l’uso delle attrezzature. Non sempre all’interno dell’azienda coesistono tutte queste figure professionali. Se vuoi creare un podcast di successo, investi in risorse che possano darti un contributo efficace a raggiungere e coinvolgere i tuoi ascoltatori.

